

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 1969

(28^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Riforma del Codice penale » (351):

PRESIDENTE	Pag. 415, 417, 418, 420
BARDI	419
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	419, 420
LEONE, relatore	415, 417, 418, 419
LUGNANO	417
MARIS	418
TOMASSINI	417, 418, 419
TROPEANO	419

La seduta ha inizio alle ore 19.

Sono presenti i senatori: Bardi, Cassiani, Falcucci Franca, Leone, Lugnano, Maccarone Pietro, Maris, Montini, Tedesco Giglia, Tomassini, Tropeano, Valsecchi Pasquale, Venturi Giovanni e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Carraro, Cerami, Dal Falco e Salari sono sostituiti rispettivamente dai senatori Bartolomei, Ricci, Accili e Pozzar.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

V E N T U R I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge: « Riforma del codice penale » (351)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Riforma del Codice penale ».

Riprendiamo la discussione. Prego il relatore di comunicare quale metodo intende seguire.

L E O N E, relatore. In questo periodo di vacanze abbiamo avuto contatti con il sottosegretario Dell'Andro e con alcuni suoi collaboratori dell'Ufficio legislativo.

Il Governo si impegnò — a suo tempo — di proporci la formulazione, in conformità alle

deliberazioni della Commissione circa il congegno delle pene accessorie. Si tratterebbe in primo luogo delle deliberazioni riguardanti il gruppo di pene accessorie automatiche, quando siano correlate a pene principali gravissime (ergastolo, pene superiori a dieci anni); in secondo luogo di un gruppo in cui sarebbero comprese tutte le pene accessorie facoltative e, infine, si tratterebbe di escludere un automatismo globale delle pene accessorie, lasciando al giudice la facoltà di infliggere una o tutte le pene accessorie previste.

Devo dire che, nel colloquio avuto con l'onorevole Dell'Andro e i suoi collaboratori, mi sono convinto che la riforma del congegno delle pene accessorie va realizzata; tuttavia tale realizzazione è difficilissima. Con ciò non propongo un passo indietro: dico soltanto che in sostanza la riforma è difficilissima, sia per la formulazione di queste norme e sia per una serie di problemi connessi con altre norme di diritto penale sostanziale e processuale.

Abbiamo avuto dall'onorevole Sottosegretario una formulazione delle deliberazioni prese dalla Commissione; io credo, tuttavia, che la formulazione stessa vada ancora esaminata.

Perciò questa sera possiamo prendere atto di queste norme e andare avanti, ferme repressi le nuove deliberazioni di massima; in tal caso ciascuno di noi provvederebbe a formulare modifiche da rimettere personalmente al Presidente della Commissione, oppure soffermarci su queste norme. Io preferirei la prima soluzione non solo per non insabbiarci, ma soprattutto perchè possiate meditare e riflettere sopra queste proposte.

Vorrei accennare fin da adesso alla ipotesi per cui una volta esaurito il primo libro, cioè le norme di carattere generale, si potrebbe chiedere alla Presidenza del Senato di autorizzarne uno stralcio. Potremmo, così, guadagnare tempo, il che è importante, data la pressione dell'opinione pubblica e dato che inevitabilmente l'iter di tutto il provvedimento — nonostante la convergenza di buona volontà di Parlamento, Governo, Partiti, opinione pubblica — è lento anche per l'accavallarsi del lavoro della Commissione. Se

riusciamo a definire il corpo del primo libro e troviamo la possibilità (si dovrà studiare se proceduralmente è corretto) di andare avanti in Assemblea approvando il primo libro, mentre noi discutiamo il secondo, in tal modo anche la Camera sarebbe impegnata a discutere, per parti separate, il provvedimento.

Non chiedo per ora una risposta; chiedo solo che esaminiate questa ipotesi.

Oltre tutto, le norme del primo libro sono più importanti, perchè hanno carattere generale, mentre per i libri secondo e terzo (parte speciale) il Governo sta esaminando il problema se procedere alla rielaborazione di un codice. Basterebbe dire che se esaminassimo il provvedimento in blocco, dovremmo rivedere tutti i minimi di pena; il che costituisce un impegno assai complesso e gravoso. Dovremmo poi ritoccare tutte o gran parte delle formulazioni del precetto legislativo, mentre sappiamo che alcuni temi della parte speciale certamente reclamano più immediata risoluzione: ad esempio, il mantenimento della incriminazione per l'adulterio, il concubinato, l'affinamento della formula per il peculato, l'interesse privato in atti di ufficio, la corruzione ed il regime delle aggravanti speciali per i reati contro il patrimonio.

Ora, ritenendo che la parte speciale si possa fare più speditamente, se avremo la forza di imporre a noi stessi di accantonare le esigenze che ci appaiono importanti, ma non urgentissime, riusciremo nell'intento. D'altronde sono stato sempre convinto che le riforme novellistiche non sono paralizzatrici della riforma organica, anzi ne sono il presupposto.

Detto questo, riprendiamo l'esame dell'articolo 21.

Se non vado errato, ci fermammo — prima della interruzione estiva — sulla attenuante del risarcimento del danno. A tale proposito c'erano due tesi opposte, ambedue apprezzabili, che ci lasciarono molto perplessi: quella che il senatore Maris chiama la politica risarcitoria e che consiste nell'allargare le possibilità del risarcimento del danno in modo che, nel tempo, quest'ultimo possa giovare come attenuante...

P R E S I D E N T E . Mi perdoni se la interrompo, ma se non ricordo male ci eravamo fermati, a proposito dell'articolo 21, sui punti 3 e 4. Per ragioni d'ordine dovremmo cominciare dal punto 3.

L E O N E . *relatore*. In merito al punto 3 si trattava di chiarire la portata della congiunzione « e »; ovvero se le due condizioni fossero congiunte o meno. Secondo la dottrina debbono essere congiunte. È una norma applicata raramente e credo risulti chiaro già dal testo del Codice vigente che le due condizioni sono congiunte. Quindi se siete d'accordo con la precisazione — per quello che vale per l'interprete —, dovremmo prendere atto che le due condizioni si intendono congiunte.

D'altronde, se rimanessero ancora dei dubbi, potremmo precisarli nel corso dell'inevitabile perfezionamento e coordinamento finale formale delle norme; in quella sede potremmo anche inserire qualche avverbio da cui risulti che le due condizioni si debbono intendere congiunte. Se siete d'accordo su questo, possiamo tornare al punto di dissenso concernente l'attenuante del risarcimento.

Mentre il senatore Maris chiedeva la possibilità di risarcimento anche in sede di appello nel giudizio di merito, il collega Carraro si oppose sostenendo che in tal modo, mentre da una parte si favorirebbero taluni casi di risarcimento del danno, dall'altra parte si sarebbe avuto un effetto contrario, nel senso che coloro i quali oggi si attivano per risarcire il danno prima dell'inizio del dibattimento, aspetteranno.

Vorrei ora proporvi una formula intermedia, che consisterebbe nel considerare il risarcimento come efficace ed attenuante per tutto il dibattimento di primo grado; rispetteremmo così il principio del doppio giudizio. Infatti, se il responsabile si presenta in appello, il giudice deve accertare se c'è risarcimento totale e non fittizio, di comodo, di compromesso, e in questa valutazione mancherebbe un grado di giurisdizione. Vorrei dire che una circostanza attenuante anche concessa in sede di appello sia negata in prima istanza, sempre che in prima istanza ci sia stato accertamento di fatto.

Questa misura intende stabilire che l'attenuante del risarcimento del danno spetta fino alla chiusura della discussione finale in sede di prima istanza. Dato questo nuovo aspetto e tenendo conto delle osservazioni dell'onorevole Dell'Andro, cioè che qui si obbiettivizza la circostanza, più che la stessa espressione, di ridurre o eliminare il danno o le conseguenze del reato attraverso il risarcimento, se è questa la nuova configurazione, occorrerebbe separare l'attenuante. Questo però è un punto di dettaglio perchè noi veramente potremmo fare due distinte configurazioni.

L U G N A N O . Per quanto riguarda la proposta di termine intermedio, mi pare che in fondo si dovrebbe applicare soltanto per i processi che durano almeno otto-dieci giorni. Per i processi in tribunale che durano nemmeno... lo spazio di un mattino, mi pare che la ricerca, anche se ingegnosa, di un termine intermedio, in fondo, debba essere inutile.

L E O N E , *relatore*. Può accadere, però, che con il favore del Presidente il rinvio sia concesso proprio a tal fine. Oggi noi, spesso, quando vediamo che il magistrato è umano e comprensivo non apriamo il dibattimento; differiamo la causa che stiamo transigendo.

T O M A S S I N I . In questo caso dipende dalla discrezionalità di un Presidente, il quale accede o no ad un rinvio. In caso, per esempio, di omicidio colposo, le parti in causa concordano sul rinvio, in attesa di mettersi d'accordo; ma il Presidente si oppone.

L E O N E , *relatore*. È chiaro che se la causa dura tre minuti e il magistrato la vuol fare subito, non si fa in tempo. In ogni modo io sono sereno su questo punto. Mettiamolo pure in votazione.

T O M A S S I N I . Io direi: « Prima della definizione del giudizio ».

L E O N E , *relatore*. Le alternative da mettere ai voti sono: « fino alla chiusura del-

la discussione finale di prima istanza », oppure: « fino alla relazione in appello ».

T O M A S S I N I . « Prima dell'apertura del dibattimento di secondo grado ».

L E O N E , relatore. Qui dovremmo però precisare: « prima che siano compiute le formalità ».

P R E S I D E N T E . « Le formalità del dibattimento di secondo grado ».

L E O N E , relatore. Ma se la maggioranza è per l'altra espressione, io mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . È inutile votare. La formula Maris è questa: « Prima che siano compiute le formalità dell'apertura del dibattimento d'appello ».

M A R I S . Io credo che si possa senz'altro votare.

L E O N E , relatore. Ma io sono perplesso perchè le due tesi sono ugualmente accettabili.

M A R I S . Mi scusi, Presidente, ma questa formulazione incoraggia anche chi non ha denaro.

Vorrei opporre qualche critica alle argomentazioni dei senatori Carraro e Montini che hanno sostenuto questa tesi, cioè che il protrarre la possibilità di risarcimento al dibattimento di secondo grado potrebbe rendere più difficile il risarcimento prima del dibattimento, cioè mortificherebbe quella fascia di imputati che invece sono portati, oggi, a risarcire il danno prima del dibattimento. Io credo che in tema di risarcimento quello che noi dobbiamo prendere in considerazione per il suo rilievo sociale è soprattutto il risarcimento dei reati colposi e vorrei dire che oggi sono la stragrande maggioranza; e dietro l'imputato c'è sempre una compagnia di assicurazione, la quale oggi non risarcisce mai. Io non voglio dire che lo faccia per una spregevole politica di lucro, cioè perchè vuol

differire il pagamento per lucrare gli interessi, ma può darsi che lo faccia per avere, quanto meno, un giudizio sulla responsabilità, poichè, a un certo punto, questa responsabilità è opinabile di fronte a una sentenza del giudice di primo grado e può intervenire la decisione di risarcire il danno.

Ecco che, a mio avviso, allargare questo termine e portarlo fino al dibattimento di secondo grado sarebbe giusto. E allora noi saremmo disposti ad accettare la soluzione di modificare il numero 6 dicendo che è attenuato il reato per questa circostanza, cioè per avere, prima che siano compiute le formalità del dibattimento di secondo grado, risarcito il danno. Cioè tale decisione può non essere già completa nel dibattimento di primo grado ed è ammissibile che all'inizio del secondo grado si possa verificare una modifica dell'atteggiamento dell'imputato. Insomma c'è un elemento di fatto che interviene in secondo grado e in cui non è possibile un secondo giudizio.

L E O N E , relatore. Questa è l'obiezione del doppio grado che ho fatto io. Si può anche affermare questa formula; però nella riforma della procedura penale, quando verrà approvata, ciò sarà possibile anche senza che ci sia il motivo di appello.

Mi faccio carico che mancano tutti i senatori del mio gruppo; però possiamo andare avanti nell'esame degli articoli fino a che non si investano problemi politici; ritengo peraltro che anche le norme successive siano puramente di carattere tecnico.

T O M A S S I N I . Io sono perfettamente d'accordo che si debba dare la possibilità dell'appello, perchè ciò scaturisce proprio dall'esperienza quotidiana. Noi assistiamo a procedimenti, specialmente in materia di reati colposi, che in primo grado non danno la possibilità di raggiungere un accordo sull'entità del risarcimento; poi, in appello, tale risarcimento viene effettuato. Altrimenti se l'imputato non può beneficiare di questa facoltà, non si adopera a risarcire il danno economico, e l'azione si potrae nel tempo e un povero disgraziato, vittima di un incidente colposo, dovrà aspettare i tre gradi di giu-

dizio penale ed eventualmente il giudizio civile.

L'attenuante non declassa l'imputazione; l'imputazione rimane quella che è. Viene attenuata la responsabilità dell'imputato, e d'altro canto, anche se non è chiesta con i motivi di appello, io credo sia implicito che se il risarcimento avviene prima dell'apertura del giudizio di secondo grado, non può essere introdotta nei motivi di appello; ma è chiaro altresì che la Corte lo deve tenere presente.

D E L L ' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. La materia della valutazione deve essere uguale sia nel primo che nel secondo grado.

L E O N E, relatore. Per tranquillizzare anche il Sottosegretario posso precisare che abbiamo qualche richiamo nella giurisprudenza; infatti è accaduto, come saprete, proprio con l'ultima amnistia, che si applica, se c'è il rinvio, il giudizio di appello. Persino la Cassazione qualche volta ha ammesso che possa sussistere la causa di estinzione del reato. È un caso parallelo.

T O M A S S I N I. Ma questo ai fini dell'estinzione del reato.

D E L L ' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Io chiedo scusa, questo è un fatto procedurale, cioè si ammette che se pur non sia stata dedotta in prima istanza, in appello si possa concedere. Al momento della decisione di primo grado devono essere presenti tutti gli elementi di fatto. Non è possibile portarli in secondo grado.

L E O N E, relatore. Sono d'accordo con l'onorevole Dell'Andro; ma a un certo punto mi pare opportuno che noi facciamo una scelta. Allora io pregherei il Presidente di metterla ai voti. Io mi asterrò per mantenere la mia posizione, però, se la formula è approvata non ... mi straccio le vesti.

T R O P E A N O. Qui sono le esigenze della vittima che noi prendiamo in considerazione, anche come elemento primario.

B A R D I. Io comprendo e apprezzo la richiesta del senatore Maris che tende ad ampliare le possibilità di risarcimento del danno alla vittima, nè mi preoccuperei dell'eventualità che nel giudizio di primo grado non si fosse discussa la questione del risarcimento del danno. Se si stabilisce che il risarcimento è possibile fino all'apertura del dibattimento di secondo grado è evidente che la richiesta può essere fatta anche dopo il giudizio di primo grado. Sono peraltro perplessi perchè, nel momento in cui si stabilisce che il risarcimento del danno è possibile fino all'apertura del dibattimento di secondo grado, in buona sostanza si priva l'imputato appellante della possibilità di avvalersene ai fini del secondo giudizio. Se, ad esempio il giudizio d'appello, non ritiene congruo il risarcimento del danno e rigetta la richiesta, si dovrebbe poter prevedere e valutare questa attenuante anche in Corte di cassazione. Non so quali difficoltà concrete comporta questo. Diversamente vanno le cose, se prima l'imputato appellante ha la possibilità del secondo grado in ordine a questo elemento. Non è quindi questione di modificazione dell'imputazione. È chiaro che non si tratta di questo, perchè è un'attenuante che sarebbe venuta a maturare dopo il giudizio di primo grado. Ma come si risolve il punto concreto?

L E O N E, relatore. L'obiezione del senatore Bardi è rispettabile, ma forse si può superare perchè è vero che se questa possibilità viene negata l'imputato che presenta in appello il titolo al risarcimento perde l'attenuante; ma la perde anche se arriva tardi. Con la norma in esame noi diamo una nuova possibilità all'imputato e quindi alla politica risarcitoria. È evidente che se l'imputato arriva tardi in appello ad invocare un'attenuante perchè tardi risarcisce, non si può andare a scompaginare la Cassazione.

Proporrei, secondo il suggerimento del senatore Maris, al punto 6) dell'articolo 21, di aggiungere dopo le prime parole, le altre: « che siano compiute le formalità di » e dopo la parola: « dibattimento » le parole: « di appello ».

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

28ª SEDUTA (7 ottobre 1969)

Propongo inoltre di sopprimere la seconda parte del punto 6) (dalle parole « o l'essersi » in poi), aggiungendo peraltro all'articolo 21 un punto 6-bis del seguente tenore: « l'essersi, prima del compimento delle formalità di apertura del dibattito di prima istanza e fuori del caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato ».

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Faccio presente che

devo intervenire d'urgenza ai lavori dell'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Data l'assenza del Governo ritengo opportuno sospendere la discussione.

Se non si fanno osservazioni il seguito della discussione viene rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 19,45.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI